

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenc

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

L'ASSESSORE
F.to M.Ilo Alessandro Marchese



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4195
del 30 OTT. 2015

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 30 OTT. 2015;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 4195, in data 30 OTT. 2015, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

30 OTT. 2015

Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

30 OTT. 2015

Dalla Residenza Comunale,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2 NOV. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 76 del Reg.

Data: 02/09/2015

OGGETTO: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Discussione e proposte. Provvedimenti. -

L'anno Due mila quindici (2015), il giorno Due (02), del mese di Settembre, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenc, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenc	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
M.Ilo Alessandro Marchese	X		
Sig. Tullio Andresano		X	Assenti i Signori: sig. Tullio Andresano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -

Dalla Residenza Comunale, 02/09/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing. Vito Brenc
[Tecnico LL. PP.]

Dalla Residenza Comunale, 02/09/2015

La Giunta Comunale

CONSIDERATO CHE:

- con legge 06.12.1991, n° 394, è stato istituito il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la cui area complessiva è suddivisa nelle seguenti zone: a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione - b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;
- nell'ambito del territorio del Parco sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi/di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali e tradizionali; c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
- sono vietate su tutto il territorio del Parco le seguenti attività: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco; e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata; g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; I) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.
- che ancora, nelle aree di zona 1 (di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione) vigono i seguenti ulteriori divieti: a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata; c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona; d) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni; e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco; g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali.
- sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, costituito con DPR 05.06.1995: i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del ricordato DPR; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del DPR istitutivo; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 02 aprile 1968, n° 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del DPR, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti;
- sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) opere di mobilità e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del DPR istitutivo, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori; b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni; c) opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti, con

esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia; f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche; g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi; h) impianti di acquacoltura; i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale del 02 aprile 1968, n° 1444; l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi; m) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali; n) coltivazioni di cave e miniere esistenti; o) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa nazionale e comunitaria;

RILEVATO CHE:

- la perimetrazione del Parco è stata effettuata nel lontano 1995, senza tener conto delle diversità morfologiche, economiche, storiche, produttive dei territori e, soprattutto, senza tener conto delle diverse esigenze di vita delle comunità residenti che presentavano, e presentano, aspetti e caratteristiche - anche di natura economica e produttiva - notevolmente differenti tra zone ed. Costiere e zone Interne all'area del Parco;
- sostanzialmente i vincoli rigidissimi imposti hanno comportato, nel corso dell'ormai ventennio trascorso, un sostanziale ed indiscutibile arretramento delle condizioni di vita dei territori riferiti alle aree Interne del Parco che hanno riverberato i propri effetti negativi sull'economia del territorio di cui trattasi impedendo, nella sostanza, ogni attività di sviluppo e privando le comunità residenti, ed i loro organi elettivi, di poter decidere ed effettuare le scelte più consone, per specificità del luogo, ad un ragionato ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita;

- peraltro l'impeditimento rivolto ad ogni attività di miglioramento del territorio ha probabilmente comportato anche instabilità idrogeologica dei luoghi considerati gli effetti disastrati che il territorio interno del Parco, negli ultimi anni, ha subito anche a seguito di fenomeni piovosi di non particolare gravità ed intensità;

- complessivamente la rigidità dei vincoli imposti - anche per zone interne che fondavano e fondano parte della loro economia su attività agricole e silvo pastorali - anziché produrre e favorire benefici per i territori e le comunità residenti ha causato danni e blocco di ogni ipotesi di sviluppo come è dimostrato, tra l'altro, anche dal decremento demografico costantemente consolidatosi dall'istituzione del Parco;

- peraltro non va sottovalutato che tutte le misure di legge (anche in termini di cospicui finanziamenti destinati) previste con il Decreto istitutivo del Parco sono rimaste lettera morta fatta eccezione, invece, per i vincoli e le rigidità eccessive che l'istituzione di esso ha comportato;

ATTESO CHE:

- appare non più procrastinabile una ridefinizione del Parco nella sua estensione territoriale e nella sua stessa suddivisione interna per zone omogenee essendosi dimostrata insufficiente, a rappresentare tutte le diverse esigenze territoriali, la semplice suddivisione in ZONA 1 e ZONA 2;

- risulta essere più consona e sostenibile, in termini di sviluppo di tutti i territori del Parco, un preliminare ed inderogabile ampliamento delle zone di suddivisione creando e strutturando una ZONA 3 definita, e definibile, cd. Zona Franca con regole e vincoli imposti meno rigidi rispetto a quelli attualmente vigenti per le ZONE 1 e 2;

- in tal senso e fermo restando una compiuta e vincolante concertazione con le Amministrazioni Comunali interessate, è ipotizzabile una configurabilità per la istituenda ZONA 3 (cd. Zona Franca) dei vincoli e delle rigidità imposte per le zone cd. "Contigue" dal Decreto Presidente Giunta Regionale della Campania 26 Marzo 2001, n° 516 che, in linea di principio e salvo gli ulteriori dettagli da perfezionare in sede concertativa, sono così rappresentate per linee generali:

a)- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell'area protetta e a migliorare la fruibilità e godimento del parco da parte dei visitatori, nonché le attività agro-silvo-pastorali con le finalità del Parco;

b)- disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata;

c)- disciplinare le attività estrattive e per la tutela dell'ambiente al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;

d)- disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico dell'area protetta.

e)- restaurare il paesaggio in linea con i caratteri fisici e biologici del sottosistema ambientale, attivare il recupero spontaneo della vegetazione naturale nelle aree agricole abbandonate mediante interventi atti a favorire le popolazioni e le comunità pioniere, successionali della serie di vegetazione autoctona (vegetazione naturale potenziale);

f)- favorire il mantenimento e lo sviluppo delle aziende agricole locali mediante l'incentivazione delle colture tradizionali e consuetudinarie.

Tutto quanto premesso –

Acquisito il parere di regolarità e tecnica espresso dal Responsabile Unico del Servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti presenti;

Delibera

La pre messa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- di richiedere l'avvio dell'iter procedimentale finalizzato a conseguire i seguenti risultati:

1)- **istituzione** di una **Zona 3**, cd. Zona franca, in cui far confluire - in termini di territori costituenti il Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano - i comuni rientranti nelle zone interne del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

2)- **perfezionamento** della denominazione del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, in "**Parco Nazionale della Campania**";

3)- **attivazione** di un codificato sistema di regole e discipline, nella **zona 3**, concertato e approvato dalle comunità di riferimento sulla base di quello vigente per le zone contigue;

4)- **ridefinizione** del ruolo dell'Ente Parco che preveda e contempli un maggior coinvolgimento, nelle decisioni e nelle scelte strategiche e programmatiche, delle amministrazioni comunali interessate e delle locali comunità residenti;

5)- **individuazione** e formalizzazione di un unico Ente che provveda a garantire e controllare la conformità dei progetti e dei programmi presentati dalle Amministrazioni e dalle comunità residenti, ai vincoli imposti;

6)- **regolamento** univoco ed uniforme, concertato con le comunità interessate, relativo al Taglio dei boschi;

7)- **attivazione** di concrete misure, anche in termini di disciplina specifica delle connesse attività venatorie, per fronteggiare il disastroso fenomeno "**dell'abnorme ed insostenibile presenza libera dei cinghiali**";

8)- **concreti** ed urgenti interventi, e relativa disciplina, finalizzati all'eliminazione dell'amianto dalle strutture pubbliche e private e dai luoghi in cui esso è consistentemente presente;

9)- **regolamento** per la disciplina delle attività venatorie che devono essere consentite, con moderazione territoriale, almeno in alcuni periodi dell'anno;

10)- **trasmettere** la presente a:

- alla Giunta Regionale della Campania - Napoli;
- al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – **Vallo della Lucania**;
- al Consiglio dei Ministri – Roma;
- al Ministero dell'Ambiente – Roma;
- al Ministero dell'Agricoltura – Roma;

11)- **trasmettere** in elenco, la presente deliberazione ai sig.r.i capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

12)- **con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime**, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ex art. 134 – comma 1° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).

